

ALLEGATO A

PIANO FINANZIARIO STRALCIO 2017-2018

Ai fini dell'attribuzione delle risorse finanziarie da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, così come previsto all'art. 14 del D.M 25 marzo 2016 di attuazione del Reg. (UE) n. 1308/2013, si individua quale dato di riferimento, un **numero di alveari pari a 99.359** (dato censito al 2016 del patrimonio apistico regionale desunto dalla Banca Dati Apistica nazionale utilizzato per il riparto finanziario per l'annualità 2017/2018 - Fonte: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali).

La dimensione finanziaria del Programma stralcio, come risulta dal riparto effettuato dal MIPAAF, è pari ad Euro 479.280,52.

Fermo restando quanto stabilito al paragrafo "*Informazioni sulla complementarità con azioni finanziate dagli altri strumenti di sostegno pubblico del Programma Regionale Triennale 2017-2019*", si stabilisce che gli interventi relativi al trasferimento delle conoscenze ed azioni di informazione, ed in particolare le azioni attinenti la formazione di gruppo (azione a.1: corsi di aggiornamento e formazione) che rientrano nei programmi delle Associazioni di apicoltori ed organizzazioni di produttori, non verranno attuati nell'ambito del Programma regionale triennale 2017-2019 di applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 - OCM api. Tali interventi potranno essere pertanto attuati e finanziati, se del caso, con le risorse previste dalla Misura 1 del P.S.R. 2014-2020 della Regione Emilia-Romagna (Catalogo verde).

Si specifica, inoltre, che in base a quanto previsto dal programma regionale "Determinazione del costo totale delle Misure, azioni e delle relative sotto azioni (definizione dei costi unitari) e attuazione degli stralci annuali", e dall'art. 6 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1368/2015, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili e per esigenze correlate alla tipologia degli interventi programmati in relazione all'articolazione delle diverse Misure/azioni, si declinano le seguenti Misure e azioni e le relative condizioni di ammissibilità:

- Misura A:

Attività svolte dall'Osservatorio Nazionale Miele:

la Regione ritiene opportuno gestire e sostenere direttamente, mediante riserva finanziaria, un progetto integrato realizzato dall'Osservatorio Nazionale Miele

riguardante azioni di formazione e divulgazione finalizzate al miglioramento della qualità del miele, delle condizioni di salute delle api, al miglioramento delle condizioni ambientali per l'apicoltura e al miglioramento dell'approccio al mercato, attraverso:

- azioni tese a formare gli apicoltori alla distintività dei mieli regionali con esercitazioni formative e seminari in cui vengono affrontati temi relazionati a rischi di contaminazione e alla qualità del miele;
- divulgazione delle best practices di presentazione del prodotto in quanto è nella tipicità, varietà e radicamento sul territorio la chiave per dare alla produzione regionale un valore aggiunto destinato a durare nel tempo (adozione di sistemi molto alti di tracciabilità come il codice QR e adozione di strumenti collettivi di certificazione della qualità);
- progettazione e realizzazione di iniziative formative specifiche sul tema delle condizioni ambientali dell'apicoltura necessarie per preservare api e biodiversità, iniziative da realizzare con il coinvolgimento di organismi regionali ed universitari che detengono le conoscenze in materia. Tale attività vedrà il coinvolgimento anche delle associazioni apistiche territoriali.

Per garantire una più ampia aderenza delle suddette attività rispetto alla tipologia delle azioni previste, con particolare riferimento alla realizzazione di iniziative formative specifiche sul tema delle condizioni ambientali dell'apicoltura necessarie per preservare api e biodiversità mediante sussidi didattici informatizzati destinati agli apicoltori e loro organizzazioni, si prevede che l'attività integrata dell'Osservatorio Nazionale Miele, potrà essere attuata, oltre che nell'ambito dell'azione a.2)- seminari e convegni tematici (per la quale è prevista una riserva finanziaria), anche nell'ambito dell'azione a.3) - azioni di comunicazione.

MISURA A ASSISTENZA TECNICA AGLI APICOLTORI E ALLE ORGANIZZAZIONI DI APICOLTORI

Per l'annualità 2017-2018, l'intervento riguarda le azioni a.2), a.3), a.4) e a.6)

a.2) Costo per seminari, convegni tematici, incontri divulgativi (contributo 80%).

Beneficiari: Enti/Forme associate

Spesa massima ammissibile per beneficiario: Euro 3.000,00

Per il convegno tecnico-scientifico organizzato in occasione di Apimell 2018 si ritiene di individuare, quale spesa massima ammissibile, l'importo di Euro 5.000,00.

Fabbisogno finanziario per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio Nazionale Miele:

limite di spesa massima ammissibile pari ad Euro: 15.000,00

Spese previste per attività Osservatorio: prestazioni professionali, organizzazione e comunicazione, spese di divulgazione e materiale divulgativo, ospitalità, spese generali (max 2% documentate sulla spesa totale prevista per ciascun evento)

Fabbisogno globale per seminari, convegni tematici, incontri divulgativi

(quota FEAGA + quota STATO) Euro 28.000,00

Quota a carico dei privati: Euro 7.000,00

a.3) Costo per azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti, schede ed opuscoli informativi (contributo 80%):

Beneficiari: Enti/Forme associate

Spesa massima ammissibile per beneficiario: Euro 3.000,00

Fabbisogno finanziario dell'Osservatorio Nazionale Miele per l'attuazione di iniziative formative specifiche sul tema delle condizioni ambientali dell'apicoltura necessarie per preservare api e biodiversità mediante sussidi didattici informatizzati destinati agli apicoltori e alle loro organizzazioni (gestione ed implementazione di un sito web):

limite di spesa massima ammissibile pari ad Euro: 10.000,00

Spese previste per attività Osservatorio: prestazioni professionali, organizzazione, gestione telematica e comunicazione, spese generali (max 2% documentate)

**Fabbisogno globale per comunicazione
(quota FEAGA + quota STATO):**

Euro 20.000,00

Quota a carico dei privati:

Euro 5.000,00

a.4) Assistenza tecnica alle aziende: Costo per personale tecnico (comprensivo di retribuzione, oneri previdenziali e assicurativi, missioni, spese di viaggio, vitto e alloggio) **(contributo 80%):**

Beneficiari: Forme associate

Spesa massima ammissibile per forma associata: il contributo che i Servizi regionali competenti potranno ammettere relativamente alle spese necessarie allo svolgimento delle attività di assistenza tecnica da parte dei tecnici assunti dalla forma associata ed inseriti nel programma sarà pari ad un massimo di Euro 36.000,00, equivalente ad una percentuale dell'80% della spesa massima ammissibile di Euro 45.000,00.

Per il personale non assunto il contributo massimo sarà di Euro 24.000,00 equivalente ad una percentuale dell'80% della spesa massima ammissibile di Euro 30.000,00.

**Fabbisogno globale per assistenza tecnica
(quota FEAGA + quota STATO)**

Euro 157.600,00

Quota a carico dei privati:

Euro 39.400,00

**a.6) Costo per attrezzature per la conduzione degli apiari
(contributo 40%)**

**Beneficiari: Apicoltori, imprenditori apistici,
apicoltori professionisti e forme associate**

Spesa massima ammissibile per soffiatore: Euro 800,00

Spesa massima ammissibile per sceratrice: Euro 1.200,00

Spesa massima ammissibile per melario completo: Euro 35,00

Spesa massima ammissibile per sublimatore professionale elettrico: Euro 380,00

Spesa ammissibile per beneficiario:

minima 800,00 - massima 3.000,00 Euro

Euro 3.000,00 x 40% = Euro 1.200,00 totale contributo max.
attrezzature/apicoltore (a.6)

***Fabbisogno globale per conduzione apiari
(quota FEAGA + quota STATO)***

Euro 21.600,00

Quota a carico dei privati:

Euro 32.400,00

Fabbisogno finanziario globale Misura A (quota FEAGA + quota STATO) :

azione a.2	Euro	28.000,00
azione a.3	Euro	20.000,00
azione a.4	Euro	157.600,00
azione a.6	Euro	21.600,00

	<u>Euro</u>	<u>227.200,00</u>

Fabbisogno finanziario nazionale Misura A (quota STATO) :

Euro 227.200,00 x 50% = Euro 113.600,00

Quota a carico dei privati: Euro 83.800,00

MISURA B

**LOTTA CONTRO GLI AGGRESSORI E LE MALATTIE
DELL'ALVEARE IN PARTICOLARE LA VARROASI**

Per l'annualità 2017-2018, l'intervento è limitato all'azione
b.3 e b.4).

***b.3) Acquisto di arnie antivarroa con fondo a rete (contributo
50%)***

***Beneficiari: Apicoltori, imprenditori apistici,
apicoltori professionisti e forme associate***

Spesa massima ammissibile per arnia: Euro 90,00

Fabbisogno globale per arnie

(quota FEAGA + quota STATO) **Euro 67.500,00**

Quota a carico dei privati: Euro 67.500,00

**b.4) Sterilizzazione delle arnie ed attrezzature apistiche
(contributo 50%)**

Beneficiari: Forme associate

Spesa massima ammissibile per forma associata: Euro 4.000,00

**Fabbisogno globale per sterilizzazione
(quota FEAGA + quota STATO)** **Euro 10.000,00**

Quota a carico dei privati: Euro 10.000,00

Fabbisogno finanziario globale Misura B (quota FEAGA + quota STATO):

azione b.3	Euro	67.500,00
azione b.4	Euro	10.000,00

	<u>Euro</u>	<u>77.500,00</u>

Fabbisogno finanziario nazionale Misura B) (quota STATO):

Euro 77.500,00 x 50% = Euro 38.750,00

Quota a carico dei privati: Euro 77.500,00

MISURA C RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA

Per l'annualità 2017-2018, l'intervento è limitato all'azione
c.2)- acquisto attrezzature per l'esercizio del nomadismo

**c.2) Acquisto attrezzature per l'esercizio del nomadismo:
c.2.1 Acquisto di arnie da nomadismo (contributo 50%),
c.2.2 macchine ed attrezzature, materiali vari
(contributo 40%), c.2.3 autocarro (contributo 20%) per
l'esercizio del nomadismo.**

**Beneficiari: Apicoltori, imprenditori apistici,
apicoltori professionisti e forme associate**

c.2.1. Acquisto arnie da nomadismo

Spesa massima ammissibile per arnia: Euro 90,00

**Fabbisogno pubblico per arnie
(quota FEAGA + quota STATO)**

Euro 27.000,00

Quota a carico dei privati per arnie: Euro 27.000,00

**c.2.2. Macchine ed attrezzature, materiali vari per
l'esercizio del nomadismo**

Spesa massima ammissibile per muletto elevatore o similari
motorizzati e non: Euro 13.000,00

Spesa massima ammissibile per gru: Euro 13.000,00

Spesa massima ammissibile per bancale e supporti: Euro 100,00

Spesa massima ammissibile per rimorchio: Euro 3.615,00

Spesa massima ammissibile per sponda idraulica: Euro 4.130,00

Spesa massima ammissibile per carrello porta melari:
Euro 70,00

Spesa massima ammissibile per vasca porta melario in acciaio
inox per uso alimentare Euro 18,00

Spesa massima ammissibile per nomadista per macchine ed
attrezzature: Euro 13.000,00

Euro 13.000,00 x 40% = Euro 5.200,00 totale contributo max.
attrezzature/nomadista (c.2.2)

**Fabbisogno pubblico per attrezzature
(quota FEAGA + quota STATO)**

Euro 52.000,00

Quota a carico dei privati per attrezzature: Euro 78.000,00

**c.2.3. Acquisto autocarro (non inferiore o uguale a 35 q.li di
portata a pieno carico)**

spesa massima ammissibile per autocarro: Euro 42.000,00

**Fabbisogno pubblico per autocarri
(quota FEAGA + quota STATO)**

Euro 8.400,00

Quota a carico dei privati per autocarri: Euro 33.600,00

Fabbisogno finanziario globale Misura C (quota FEAGA + quota STATO) :

azione c.2	Euro	87.400,00

	<u>Euro</u>	<u>87.400,00</u>

Fabbisogno finanziario nazionale Misura C (quota STATO) :

Euro 87.400,00 x 50% = Euro 43.700,00

Quota a carico dei privati: Euro 138.600,00

**MISURA D MISURE DI SOSTEGNO AI LABORATORI DI ANALISI DEI
PRODOTTI DELL'APICOLTURA AL FINE DI AIUTARE GLI
APICOLTORI A COMMERCIALIZZARE E VALORIZZARE I
LORO PRODOTTI**

Per l'annualità 2017-2018, l'intervento è limitato all'azione
d.3).

**d.3) *Analisi qualitative dei prodotti dell'apicoltura
(contributo 80%)***

Beneficiari: Forme associate

Spesa massima ammissibile per analisi residui prodotti apicoltura (quali ad es. antibiotici, acaricidi, fitofarmaci, neonicotinoidi): Euro 225,00 max. (in funzione del numero e tipo parametri)

Spesa massima ammissibile per analisi qualitative prodotti apistici: Euro 250,00 max. (in funzione del numero e tipo parametri)

Spesa massima ammissibile per forma associata: Euro 30.000,00

Fabbisogno finanziario nazionale Misura E (quota STATO):

Euro 3.500,00 x 50% = Euro 1.750,00

Quota a carico dei privati: Euro 3.500,00

MISURA F COLLABORAZIONE CON ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA APPLICATA NEI SETTORI DELL'APICOLTURA E DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA

f2) Ricerche finalizzate alla lotta alle malattie e agli aggressori dell'alveare (100%)

Beneficiari: Istituti di ricerca

Per l'annualità 2017-2018 si ritiene necessario sostenere le seguenti attività, prevedendo la concessione di un finanziamento al CREA - AGRICOLTURA AMBIENTE pari al 100% delle spese presunte:

1) Trattamento invernale della varroa con interruzione artificiale di covata

Limite di spesa massima ammissibile pari ad Euro 11.934,00.

Spese previste: prestazioni professionali/consulenze/personale assunto a tempo determinato per gli scopi connessi alle attività specifiche di ricerca/missioni, materiale di laboratorio ed attrezzatura apistica, spese generali (max 2% documentate)

Fabbisogno globale (quota FEAGA + quota STATO)

Euro 11.934,00

2) Messa a punto di una nuova strategia di intervento contro la varroasi

Limite di spesa massima ammissibile pari ad Euro 16.626,00.

Spese previste: prestazioni professionali/consulenze/personale assunto a tempo determinato per gli scopi connessi alle attività specifiche di ricerca/missioni, materiale di

RIEPILOGO FABBISOGNO FINANZIARIO

ANNUALITA' 2017-2018

Alla determinazione del fabbisogno finanziario per l'annualità 2017-2018 concorrono le esigenze di finanziamento che si stimano necessarie per la realizzazione delle singole Misure programmate, di seguito riportate:

MISURA	IMPORTO A CARICO U.E.	IMPORTO A CARICO STATO	IMPORTO A CARICO PRIVATO	TOTALE A CARICO P.A.	TOTALE GENERALE
A	113.600,00	113.600,00	83.800,00	227.200,00	311.000,00
B	38.750,00	38.750,00	77.500,00	77.500,00	155.000,00
C	43.700,00	43.700,00	138.600,00	87.400,00	226.000,00
D	27.560,26	27.560,26	13.780,00	55.120,52	68.900,52
E	1.750,00	1.750,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
F	14.280,00	14.280,00	----	28.560,00	28.560,00
TOTALE	239.640,26	239.640,26	317.180,00	479.280,52	796.460,52

La cifra indicata si riferisce al fabbisogno globale di spesa pubblica, alla cui copertura provvedono lo Stato (Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987) e l'Unione europea (FEAGA) in ragione del 50% ciascuno.

ALLEGATO B

PROGRAMMA TRIENNALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CONCERNENTE IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA

AVVISO PUBBLICO – STRALCIO ANNUALE 2017/2018

Premessa

Il presente Avviso pubblico è destinato a dare attuazione alla seconda annualità stralcio 2017/2018 del Programma regionale triennale 2017/2019 approvato con deliberazione assembleare n. 90 del 27 luglio 2016 e finanziato ai sensi della Decisione di Esecuzione della Commissione europea 2016/1102 del 5 luglio 2016.

L'Avviso tiene conto anche delle disposizioni e delle indicazioni emanate con il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25 marzo 2016 (integrato con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 28 febbraio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2017).

La dimensione finanziaria del Programma stralcio, pari ad Euro 479.280,15 è stata determinata dal Decreto direttoriale del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 luglio 2017, prot. n. 2980 ed il finanziamento delle misure previste resta comunque subordinato all'adozione, da parte delle competenti Autorità statali, degli atti formali necessari ad assicurare l'effettivo stanziamento della quota a carico dello Stato membro da disporre nell'ambito del Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183/1987.

In relazione ai contenuti della Legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni*" all'istruttoria, ammissibilità e liquidazione delle domande presentate a valere sul presente bando provvederanno i Servizi della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna delegati da AGREA, secondo la seguente suddivisione:

- Misura A), azione a.2 e a.3) per le domande presentate da Enti e dall'Osservatorio Nazionale Miele, Misura F), azione f.2 per la domanda presentata dal CREA – Agricoltura e Ambiente: competenza del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera:
- Misure A), B), C), D) ed E): competenza dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca (di seguito STACP).

1. Soggetti ammessi, requisiti e criteri di ammissibilità

Possono accedere ai finanziamenti nell'ambito delle azioni individuate nello stralcio annuale 2017/2018:

- gli apicoltori, gli imprenditori apistici, gli apicoltori professionisti, singoli, associati o riuniti in cooperativa che risultano essere:
 - in regola con la denuncia degli alveari prevista dal Decreto 4 dicembre 2009 recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale" (G.U. n. 93 del 22/04/2010) e sue disposizioni operative;

- in possesso di partita IVA agricola o combinata, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
- in possesso di un numero minimo di alveari censiti pari a 20;
- in regola con le norme igienico-sanitarie previste per i locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare (Deliberazione della Giunta regionale n. 175 del 17 febbraio 2017 recante Linee guida per l'applicazione del pacchetto igiene al settore apistico in Emilia Romagna e s.m.i.), oppure, in alternativa, che dimostrino di operare secondo modalità ed in ambienti in regola con le norme igienico-sanitarie vigenti, se di terzi;
- le forme associate: Organizzazioni di produttori del settore apistico, Associazioni di apicoltori e le loro Unioni, Federazioni, Società, Cooperative e Consorzi di tutela del settore apistico;
- Enti ed Istituti di ricerca, nonché l'Osservatorio Nazionale Miele e il CREA- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Agricoltura e Ambiente (di seguito CREA-AA).

Gli apicoltori singoli devono avere sede legale nella Regione Emilia-Romagna.

Le forme associate dovranno avere sede legale nella Regione Emilia-Romagna ed essere costituite da apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti e l'attività economica prevalente deve essere costituita dall'attività apistica; inoltre devono:

- risultare iscritte all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole con posizione debitamente aggiornata e validata;
- essere iscritte alla Camera di Commercio o possedere il numero REA (Registro Economico Amministrativo) ed essere dotate di una casella di Posta Elettronica Certificata, alla quale la Regione invierà tutte le comunicazioni relative al procedimento amministrativo;
- avere codice fiscale o partita IVA.

Le azioni previste dalle forme associate nell'ambito dei programmi di assistenza tecnica, lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, e di razionalizzazione della transumanza potranno essere realizzate anche a favore di soci che, pur non avendo sede legale in Emilia-Romagna, siano titolari nel territorio regionale di postazioni stanziali di apiari, debitamente censite; inoltre, al fine di attuare razionalmente e di potenziare l'attuazione delle misure di prevenzione sanitaria e di razionalizzazione della transumanza, gli interventi di sterilizzazione delle arnie e delle attrezzature apistiche, potranno essere estesi anche a favore di soggetti non soci a condizione che essi abbiano sede legale nella Regione Emilia-Romagna e che gli interventi riguardino postazioni stanziali di apiari ubicati nel territorio regionale, debitamente censiti.

Per quanto riguarda, invece, le azioni a sostegno dei laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura, considerata l'importanza di salvaguardare la salute del consumatore in relazione alla qualità e alla salubrità del prodotto immesso sul mercato, potranno essere ammesse a contributo - da parte delle forme associate aventi i predetti requisiti - anche le

spese per le analisi qualitative dei prodotti apistici conferiti ad esse da parte di soci non aventi sede legale in Emilia-Romagna o postazioni stanziali di apiari nel territorio regionale.

Potranno beneficiare esclusivamente degli interventi previsti alle azioni b.4 (Sterilizzazione arnie e attrezzature apistiche) e d.3 (Analisi qualitative dei prodotti dell'apicoltura) per il tramite delle loro forme associate, anche gli apicoltori e gli imprenditori apistici che non sono in possesso della partita IVA - ed anche se in possesso di un numero di alveari inferiori a 20 purché gli alveari medesimi siano regolarmente censiti - ed in regola con le norme igienico-sanitarie previste per i locali di lavorazione dei prodotti dell'alveare.

Considerato che all'art. 6 del D.M. 25 marzo 2016 sono indicati alcuni criteri di rappresentatività per l'individuazione delle forme associate degli apicoltori che possono partecipare all'attuazione del Programma (fatta salva la normativa vigente in materia di Organizzazioni dei Produttori), si stabilisce che possono essere ammesse - relativamente agli interventi previsti nell'ambito della Misura A (Assistenza tecnica agli apicoltori e alle Organizzazioni di apicoltori: azioni da a.2 ad a4), della Misura B (azione b.4: sterilizzazione arnie e attrezzature apistiche), e della Misura D (azione d.3: provvedimenti a sostegno dei laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura) - le forme associate che annualmente:

- sono costituite da un numero minimo di soci apicoltori in possesso di Partiva IVA – agricola o combinata - pari a 50 (con sede aziendale in regione);
- posseggono o controllano un numero di alveari censiti pari almeno al 5% del patrimonio apistico regionale (riferito all'ultimo dato ufficiale disponibile).

In via del tutto eccezionale, il suddetto requisito del 5% del patrimonio apistico regionale potrà scendere fino alla soglia del 4% per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali che abbiano determinato una riduzione significativa del patrimonio apistico posseduto o controllato da parte delle forme associate. Tali cause dovranno essere debitamente documentate da parte delle stesse forme associate.

Nelle ipotesi di produttori che risultino iscritti a più di una forma associata, il Rappresentante legale della stessa che presenti istanza di finanziamento, previo accordo con le altre forme associate interessate, dovrà rendere specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale deve essere riportato l'elenco dei soci interessati da doppia adesione ed indicato l'organismo associativo prescelto da ciascuno di essi per beneficiare indirettamente degli aiuti richiesti. Tali soci/associati, dovranno essere "conteggiati" una sola volta al fine della determinazione dei criteri di rappresentatività.

Resta inteso che i criteri di rappresentatività suddetti non costituiscono requisito per le forme associate che intendano attuare gli interventi previsti nell'ambito dell'azione a.6 (attrezzature per la conduzione dell'apiario), azione b.3 (Acquisto di arnie antivarroa con fondo a rete), azione c.2 (Acquisto attrezzature per l'esercizio del nomadismo) ed azione e.1 (Acquisto di sciame di api - nuclei, famiglie, pacchi d'api).

L'accesso al beneficio, da parte degli apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti singoli o associati o riuniti in cooperativa per l'acquisto di attrezzature previste per l'esercizio del nomadismo (sotto azioni c.2.1, c.2.2, c.2.3), è subordinato e vincolato all'esercizio della pratica del nomadismo, secondo quanto disciplinato dal Regolamento regionale n. 18/1995, e dal Decreto 4 dicembre 2009 recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale" e sue disposizioni operative.

Nel caso di nomadismo esercitato al di fuori del territorio regionale, l'accertamento delle nuove postazioni dovrà avvenire sulla base delle registrazioni effettuate nella Banca Dati Apistica nazionale o, se necessario, potrà essere esercitato in collaborazione con le Amministrazioni interessate.

Infine, potranno presentare domanda ai fini dell'accesso ai benefici di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 esclusivamente coloro che siano iscritti all'Anagrafe regionale delle aziende agricole, di cui al Regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17.

2. Presentazione delle domande

La presentazione delle domande dovrà avvenire a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e **fino al 10 novembre 2017** utilizzando il Sistema Operativo Pratiche (S.O.P.) dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, secondo le modalità da essa definite.

Gli apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti singoli e forme associate presentano la domanda di contributo al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca - Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - della Regione Emilia-Romagna, in relazione alla sede legale del richiedente.

Gli Enti e gli Istituti di ricerca, nonché l'Osservatorio Nazionale Miele ed il CREA – AA presentano la domanda di contributo, per le azioni a.2, a.3 ed f.2, al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera - Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca - della Regione Emilia-Romagna.

La domanda dovrà essere corredata dai preventivi di spesa (minimo 2) relativi ai beni/attrezzature/servizi da acquistare e dal quadro di raffronto che giustifichi la scelta effettuata. Ove non sia possibile disporre di 2 offerte di preventivo, il legale rappresentante dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i beni/attrezzature/servizi.

Le domande delle forme associate e degli Enti/Istituti di ricerca, nonché dell'Osservatorio Nazionale Miele e del CREA – AA, dovranno essere sottoscritte dal rappresentante legale e corredate della ulteriore seguente documentazione:

- copia conforme del verbale del Consiglio di Amministrazione o di specifico atto emanato da parte dell'organo competente (se previsto ed indicato nello statuto) dal quale risulti l'approvazione delle azioni e/o degli interventi previsti ed il mandato al rappresentante legale a presentare domanda di contributo all'Amministrazione competente;
- relazione tecnica dettagliata delle azioni e/o degli interventi programmati da svolgere nell'annualità di riferimento, con specificazione dei tempi, delle modalità di realizzazione;
- articolazione delle spese per le azioni e/o gli interventi previsti, debitamente sottoscritta dal rappresentante legale.

Per le forme associate e per l'Osservatorio Nazionale Miele dovrà inoltre essere allegato alla domanda di contributo:

- l'estratto del libro dei soci;

- copia dell'atto costitutivo e statuto, qualora non depositato al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.

L'articolazione delle spese da parte dell'Osservatorio Nazionale Miele per l'azione a.2 (Seminari, convegni tematici, incontri divulgativi) ed azione a.3) (Azioni di comunicazione), e del CREA – AA per l'azione f.2 (Ricerche finalizzate alla lotta alle malattie e agli aggressori dell'alveare) dovrà essere redatta secondo le voci di spesa previste nel prospetto finanziario di cui all'allegato A.

Per le attività di assistenza tecnica previste di cui all'azione a.4 la domanda dovrà inoltre contenere:

il numero, i nominativi, le qualifiche del personale tecnico impiegato, eventuali esperti apistici, la percentuale di impiego sul programma, il tipo di rapporto lavorativo, il relativo costo annuo e gli eventuali rimborsi spese previsti per missioni (viaggi, vitto e alloggio).

2.1 Validità e termini delle spese

Le spese eleggibili a contributo sono quelle sostenute dal 1° agosto 2017 al 31 luglio 2018.

Non potranno comunque essere ammesse a contributo spese sostenute prima della presentazione della domanda.

3. Modalità di istruttoria di ammissibilità delle domande e concessione dei contributi

Il Servizio regionale competente provvederà ad istruire le domande pervenute e ad approvare con apposito atto l'elenco delle domande finanziabili con attribuzione dei relativi punteggi di priorità suddivisi per Misura/azione e sotto azione sulla base delle dichiarazioni rese, dei criteri indicati nel presente avviso e di quanto stabilito nel Manuale delle procedure predisposto da AGREA.

Ciascun Servizio effettuerà l'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze pervenute, verificando, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di autocertificazione (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni), la veridicità delle dichiarazioni rese all'atto della domanda stessa, ed eventualmente acquisendo ulteriore documentazione che si rendesse utile per la formazione degli elenchi di ammissibilità.

Per le domande non ammissibili dovranno essere esperiti gli adempimenti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo in ordine al contraddittorio.

In particolare, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi di rappresentatività delle forme associate partecipanti all'attuazione del Programma, così come indicati al paragrafo 1, i Servizi territoriali competenti dovranno procedere:

- alla verifica del numero minimo di soci apicoltori in possesso di Partita IVA, così come dichiarati dalla forma associata. Tale verifica sarà effettuata tramite consultazione dell'archivio dei dati registrati presso le rispettive CCIAA – Camere di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato;
- alla verifica di un campione di soci apicoltori che risultano essere in possesso di un numero di alveari censiti pari almeno al 5% del patrimonio apistico regionale (o 4% in caso di deroga). La verifica della regolare denuncia degli alveari, così come prevista dal

Decreto 4 dicembre 2009 recante “Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale” e sue disposizioni operative, dovrà essere fatta consultando direttamente l'archivio dei dati registrati presso la Banca Dati Apistica nazionale (o per il tramite dell'Autorità pubblica veterinaria competente per territorio).

Inoltre ciascun Servizio territoriale dovrà verificare:

- che il dato dichiarato, relativo al numero di alveari posseduti, sia riferito all'ultimo dato aggiornato per l'anno in corso (verifica da effettuare attraverso la Banca Dati Apistica nazionale o per il tramite dell'Autorità pubblica veterinaria competente per territorio);
- che gli spostamenti dichiarati degli alveari, ai fini del nomadismo o dell'impollinazione, avvengano nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento regionale n. 18/1995 e dal Decreto 4 dicembre 2009 recante “Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale” e sue disposizioni operative, e siano comprovati da specifica documentazione (comunicazioni relative alle autorizzazioni agli spostamenti per il nomadismo, autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti/registrazioni in BDA – in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle medesime vale il principio del silenzio-assenso - , accordo/contratto per la fornitura del servizio di impollinazione, ecc.). Tali verifiche saranno necessarie anche al fine di accertare l'attribuzione ai beneficiari di eventuali punteggi di priorità inerenti l'esercizio della pratica del nomadismo o del servizio di impollinazione, come meglio specificato al successivo paragrafo 4.

Il Servizio competente dovrà inoltre procedere alla verifica dell'insussistenza in capo al richiedente di procedure concorsuali negli ultimi cinque anni, in relazione alla tipologia di beneficiari assoggettabile a tali procedure, tramite consultazione del Registro delle Imprese (servizio “Telemaco” di Infocamere).

I documenti, compresi eventuali preventivi-offerta relativi ad acquisizione di servizi o attrezzature e il quadro di raffronto di almeno 2 preventivi o dichiarazione del legale rappresentante nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti, dovranno essere conservati ed allegati all'interno di ciascun fascicolo presso il Servizio preposto.

Il beneficiario dovrà inoltre possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti per legge. Il Servizio competente provvederà direttamente all'acquisizione del DURC aggiornato, per la verifica della situazione contributiva nella fase di ammissibilità, concessione e liquidazione degli aiuti.

Qualora uno o più documenti richiesti siano già in possesso del Servizio competente, il richiedente potrà ometterne la presentazione, allegando in sostituzione una dichiarazione, a firma del legale rappresentante, in cui è fatto specifico riferimento alla/e domanda/e a cui detti documenti risultano allegati.

Le domande saranno considerate ammissibili a contributo se compilate in ogni parte e corredate da tutta la documentazione prevista, e/o successivamente richiesta, per la verifica dei requisiti di accesso e di ammissibilità e se risulterà accertata la regolarità della posizione del richiedente nei confronti dei previsti obblighi ed adempimenti di legge.

Al termine di questa fase del procedimento, relativamente a ciascun beneficiario, verrà redatto apposito verbale di istruttoria di ammissibilità, secondo le specifiche previste da AGREA.

I Servizi territoriali provvederanno inoltre per ciascuna domanda all'attribuzione dei punteggi, nonché all'approvazione con apposito atto delle risultanze dell'istruttoria compiuta entro il 12 gennaio 2018 e alla trasmissione del predetto atto al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione entro il 19 gennaio 2018. L'atto dovrà contenere l'elenco delle domande ammissibili, suddiviso per Misura, azione e sotto azione, con indicazione del beneficiario, del relativo CUAA e della tipologia di priorità eventualmente attribuita, dell'ordine e dei punteggi attribuiti ai singoli beneficiari (indicando anche il numero di soci produttori in possesso di partita IVA nel caso delle forme associate per la richiesta del contributo per la fornitura di servizi), delle spese ammissibili e dei relativi fabbisogni finanziari (entità del contributo concedibile), nonché l'elenco delle domande non ammissibili con le relative motivazioni.

Il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provvederà, con apposito atto, ad approvare entro il 23 febbraio 2018, in base ai punteggi di priorità attribuiti dai Servizi competenti, la graduatoria unica regionale dei beneficiari suddivisa per Misura, con indicazione della tipologia di azione/sotto azione, della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile, nei limiti degli importi stabiliti per singola Misura nello stralcio annuale e delle risorse finanziarie complessivamente disponibili.

L'ultima domanda in posizione utile della graduatoria potrà essere ammessa ad aiuto fino alla concorrenza del limite degli importi per singola azione e delle risorse finanziarie disponibili (finanziamento parziale).

Nella fase della predisposizione della graduatoria unica regionale, qualora risultassero eventuali risorse inutilizzate a fronte dell'esaurimento della graduatoria di una Misura, le medesime potranno essere utilizzate per il completamento di domande parzialmente finanziate e in subordine a favore di graduatorie che presentano un maggior fabbisogno inevaso, secondo il criterio della compensazione finanziaria tra le Misure previsto dal Decreto ministeriale, e nel rispetto delle risorse complessivamente disponibili per l'attuazione del Programma.

L'atto di approvazione della graduatoria unica regionale è trasmesso ai Servizi territoriali che adatteranno l'atto di concessione del contributo per ciascun beneficiario finanziabile.

4. Criteri per la formulazione degli elenchi di ammissibilità delle domande di contributo e della graduatoria regionale - Priorità e Punteggi

Fermo restando che in ogni caso dovranno essere garantite le risorse necessarie al finanziamento degli interventi per i quali il Programma regionale prevede una specifica riserva finanziaria -domande gestite direttamente dal Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera per gli interventi realizzati dall'Osservatorio Nazionale Miele e dal CREA-AA nell'ambito, rispettivamente, delle azioni a.2), ed f.2) - per l'attribuzione dei punteggi finalizzati alla definizione degli elenchi di ammissibilità delle domande e alla determinazione della graduatoria di merito si dovrà fare riferimento ai punteggi e ai criteri

di priorità di seguito indicati, tenendo conto anche delle priorità individuate nel Programma triennale.

La graduatoria regionale dovrà essere suddivisa per Misura e le domande verranno ordinate in base ai punteggi attribuiti, come di seguito specificato:

- Punteggi da attribuire per:

Acquisto beni materiali ed attrezzature da parte di apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti singoli e loro forme associate (azioni a.6, b.3, c.2, e.1)

PUNTEGGI/ PRIORITA'	<u>a.6.</u>	<u>b.3.</u>	<u>c.2</u> <i>(c.2.1;c.2.2;c.2.3)</i>	<u>e.1</u>	<u>Punti</u>
Giovane * <i>(priorità prevista dal Programma)</i>	x	x	x	x	<u>3</u>
Biologico/Qc** <i>(priorità prevista dal Programma)</i>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>3</u>
Forma associata che partecipa alla Misura A <i>(priorità prevista dal Programma)</i>	<u>x</u>	<u>Non applicabile</u>	<u>Non applicabile</u>	<u>Non applicabile</u>	<u>0,5</u>
a) Numero di arnie possedute ***	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>Da 1 a 6</u>
b) Esercizio Nomadismo	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>1</u>
c) Esercizio Impollinazione	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>0,5</u>
d) Soggetto ricadente in aree Parco o zone svantaggiate	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>0,5</u>
e) domanda di contributo rimasta inevasa nell'annualità precedente:	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>9</u>
f) domanda di contributo presentata per la prima volta nelle ultime cinque annualità stralcio	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>x</u>	<u>15</u>
g) Distruzione di famiglie di api a seguito di focolaio di peste americana o europea o di altri provvedimenti emanati dall'Autorità sanitaria competente/ mortalità di api a seguito di avvelenamenti da fitofarmaci	<u>Applicabile se in domanda sono richiesti aiuti per azione b.3 e/o sottoazione c.2.1 e/o azione e.1</u>	<u>x</u>	<u>Applicabile se in domanda sono richiesti aiuti per azione b.3 e/o sottoazione c.2.1 e/o azione e.1</u>	<u>x</u>	<u>13</u>

In particolare, a maggior dettaglio di quanto riportato nella tabella soprastante, i punteggi, riguardano:

Priorità previste dal Programma regionale triennale:

* Giovane: punti 3.

Il riconoscimento della priorità "giovani al di sotto dei 40 anni che esercitano o intendono esercitare professionalmente l'attività imprenditoriale apistica" è subordinato al possesso di Partita IVA agricola o combinata e all'iscrizione al Registro delle Imprese agricole della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato), fatto salvo i casi di esonero previsti per legge.

* *Giovani - Società e cooperative*

Per le società e le cooperative, la priorità "giovani al di sotto dei 40 anni" è assegnata nel caso di:

- società di persone, qualora almeno il 33% dei soci (con approssimazione al numero superiore) non abbia compiuto 40 anni al momento della presentazione della domanda;
- società di capitali e cooperative, qualora la condizione di età sia rispettata dall'amministratore unico, ove previsto, oppure dal 33% dei membri del consiglio di amministrazione, ivi compreso l'amministratore delegato nel caso l'ordinamento societario preveda tale figura, sempre con approssimazione al numero superiore.

** *Produzioni biologiche/produzioni qualità regolamentata (QC): punti 3*

Per quanto concerne la produzione biologica, i punteggi verranno attribuiti prioritariamente ai beneficiari che risultano iscritti nell'Elenco regionale degli operatori biologici e che immettono sul mercato prodotto biologico certificato ed etichettato secondo le disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modifiche.

Per quanto riguarda il predetto Elenco regionale, si dovrà far riferimento a quello aggiornato relativo all'ultimo anno antecedente la campagna di riferimento. In casi particolari (eccessivo lasso di tempo tra l'aggiornamento del suddetto Elenco e il momento dell'istruttoria), la priorità in questione potrà essere attribuita previa presentazione, da parte del beneficiario, del certificato di conformità aziendale emesso dall'Organismo di Controllo (OdC) competente.

Per quanto riguarda beneficiari che producono, trasformano, conservano e commercializzano miele ottenuto con il metodo della produzione integrata e certificati dall'autorità competente, ai sensi della L.R. n. 28/1999 (marchio Qualità Controllata), il punteggio è attribuibile nel caso in cui il produttore risulti iscritto nell'Elenco regionale dei concessionari autorizzati all'utilizzo del marchio regionale Qualità Controllata per il prodotto miele (per quanto riguarda il predetto Elenco regionale, si dovrà far riferimento a quello aggiornato, anche se relativo all'ultimo anno antecedente la campagna di riferimento).

*** a) *Numero di arnie possedute*

fino a 50 unità:	punti 1
da 51 a 100:	punti 2
da 101 a 150:	punti 3
da 151 a 300:	punti 4
da 301 a 500:	punti 5
oltre 500:	punti 6;

A parità di punteggio si farà riferimento alla minore età del richiedente (nel caso in cui i richiedenti abbiano la stessa età si farà riferimento alla data di presentazione della domanda di contributo).

Le priorità previste per l'esercizio del nomadismo e per il servizio di impollinazione (di cui alle lettere b) e c)) sono da attribuire in relazione ad attività che verranno svolte nella stagione produttiva successiva alla presentazione della domanda di contributo. Qualora il richiedente non sia in grado di presentare, in tempo utile rispetto alle scadenze prefissate per la fase istruttoria, la documentazione necessaria, indicata al precedente paragrafo 3, l'attribuzione delle suddette priorità potrà avvenire mediante presentazione della documentazione riferita alla precedente stagione produttiva (qualora disponibile) o su base dichiarativa; il richiedente ha, comunque, l'obbligo di presentare la documentazione attestante l'esercizio delle attività di nomadismo o del servizio di impollinazione nell'anno di riferimento dei contributi, pena la revoca dei contributi già concessi riferiti alla specifica azione o l'esclusione dalla graduatoria per la specifica azione.

La priorità per il soggetto ricadente in aree Parco o zone svantaggiate (ex Dir. 75/268/CEE) (di cui alle lettere d)) dovrà essere attribuita in relazione all'ubicazione del centro aziendale del richiedente. Per centro aziendale è da intendersi la zona (Comune, località) in cui hanno sede il laboratorio di smielatura e/o i locali per il magazzino delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività di allevamento.

Per "domanda rimasta inevasa" (di cui alla lettera e)) si intende una domanda non finanziata per insufficienza totale di risorse finanziarie nell'annualità precedente.

Il punteggio di priorità per "distruzione di famiglie di api a seguito di focolaio di peste americana o europea o di altri provvedimenti emanati dall'Autorità sanitaria competente oppure mortalità di api a seguito di avvelenamenti da fitofarmaci" (di cui alla lettera g)) sarà attribuito alle domande che prevedono la richiesta di contributo per l'acquisto di nuove arnie e/o di sciami di api - nuclei, famiglie, pacchi d'api (b.3, c.2.1, e.1), anche congiuntamente ad altre attrezzature, esclusivamente per imprese apistiche che hanno esposto regolare denuncia della malattia o segnalazione della moria di api all'Autorità sanitaria competente e nei confronti delle quali è stata disposta la distruzione delle famiglie infette o accertata la mortalità per avvelenamento da fitofarmaci, secondo le disposizioni sanitarie vigenti. A tal proposito, si fa presente che potranno essere ammesse a finanziamento le spese sostenute per riacquistare un numero di arnie e/o di sciami al massimo pari al numero di arnie e/o sciami distrutti o morti. Inoltre, i contributi destinati al ripopolamento degli alveari, in particolare quelli previsti a seguito di distruzione di alveari o materiale infetto disposti dall'Autorità sanitaria competente, potranno essere corrisposti solo nel caso in cui le aziende non abbiano usufruito di analoghi indennizzi previsti dalla normativa sanitaria vigente.

Nel caso di acquisto di attrezzature da parte di forme associate, i punteggi relativi alle priorità di cui alle lettere a), b), c), d), e g) potranno essere attribuiti se riferiti alla maggioranza dei soci (oltre il 50%).

- Punteggi da attribuire per:

Fornitura di servizi - Forme associate/Enti/Istituti di ricerca (azioni a.2,a.3,a.4, b.4, d3, f.2)

	<u>a.2/a3/a4.</u>	<u>b.4</u>	<u>d.3</u>	<u>f.2</u>	<u>Punti</u>
Forma associata che partecipa alla Misura A (priorità prevista dal Programma)	<u>x</u>	<u>Non applicabile</u>	<u>Non applicabile</u>	<u>Non applicabile</u>	<u>26</u>
Ente che partecipa alla Misura A (priorità prevista dal Programma)	<u>x</u>	<u>Non applicabile</u>	<u>Non applicabile</u>	<u>Non applicabile</u>	<u>20</u>
Organizzazione Produttori	x	x	x	<u>Non applicabile</u>	<u>11</u>
Forma associata con personalità giuridica	x	x	x	<u>Non applicabile</u>	<u>10</u>
Altre forme associate	x	x	x	<u>Non applicabile</u>	<u>8</u>
Enti/Istituti di ricerca	<u>x</u>	<u>Non applicabile</u>	<u>Non applicabile</u>	<u>x</u>	<u>6</u>
Attuazione azioni collettive di Lotta agli aggressori e malattie dell'alveare	Non applicabile	x	Non applicabile	Non applicabile	26

Come previsto nella tabella soprastante, in relazione alle priorità stabilite dal Programma regionale triennale, al fine di promuovere iniziative collettive finalizzate alla diffusione e al consolidamento in apicoltura di servizi di assistenza tecnica specialistica per sostenere, sviluppare e tutelare l'allevamento delle api e le attività ad esso connesse, quando la tipologia degli interventi riguarda l'attuazione di azioni ricomprese nell'ambito della Misura A "Assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori", alle forme associate è assegnato un punteggio aggiuntivo pari a 26 punti, mentre agli Enti un punteggio aggiuntivo pari a 20 punti.

Inoltre, per implementare e razionalizzare l'applicazione del Piano integrato igienico-sanitario per la tutela delle api in Emilia-Romagna, ed in particolare per favorire la diffusione di buone pratiche igienico-sanitarie in allevamento finalizzate alla prevenzione delle principali malattie diffuse dell'alveare, quando la tipologia degli interventi riguarda l'attuazione di azioni collettive ricomprese nell'ambito della Misura B "Lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare" - azione b.4: sterilizzazione arnie e attrezzature apistiche - alle forme associate è assegnato un punteggio aggiuntivo pari a 26 punti.

A parità di punteggio, sarà considerata prioritaria la forma associata costituita dal maggior numero di soci produttori in possesso di partita IVA.

Costituiscono ulteriori criteri di precedenza a parità di punteggio il numero di arnie possedute dai soci.

A parità di punteggio tra domande presentate per la fornitura di servizi da Enti e tra domande presentate da Enti e forme associate il criterio di precedenza è determinato in base all'ordine di presentazione delle domande.

Qualora nella graduatoria relativa ad una Misura si verifichi una situazione di parità di punteggio tra un beneficiario singolo/forma associata per acquisto di beni e attrezzature ed un Ente/forma associata per la fornitura di servizi, la precedenza è assegnata all'Ente/forma associata per la fornitura di servizi.

5. Tipologie di spesa e attività di controllo

Per quanto concerne le varie voci di spesa ordinariamente previste ed attuate dal Programma si formulano le seguenti ulteriori precisazioni.

5.1 Spese per seminari, convegni tematici, incontri divulgativi (azione a.2)

Tali attività dovranno essere svolte, in via prioritaria, dagli stessi tecnici che realizzano il programma di assistenza tecnica, nell'ambito degli interventi previsti dal Programma regionale. Qualora si rilevi la necessità di trattare o approfondire particolari e specifici argomenti per i quali è indispensabile ricorrere ad un supporto di tipo tecnico-scientifico, potranno essere eleggibili a contributo anche gli oneri sostenuti per prestazioni professionali e/o consulenze esterne in occasione di tali seminari, convegni, incontri divulgativi da parte di specialisti con esperienza nel settore attestabile mediante curriculum vitae aggiornato e firmato.

Le spese ammissibili per la realizzazione di tali eventi riguardano:

- prestazioni professionali (compenso e rimborso spese a docenti e relatori, consulenze tecnico/scientifiche): la spesa massima prevista per docenti/relatori è pari a 100,00 Euro/ora (comprensivo di oneri previdenziali ed IVA, solo nel caso in cui non sia recuperabile e rappresenti un costo a carico del beneficiario);
- spese per la progettazione e l'organizzazione;
- spese di divulgazione e comunicazione, spese per la produzione e stampa di supporti e materiali informativi/divulgativi dell'iniziativa e a favore dei partecipanti;
- spese per affitto dei locali, delle attrezzature, o di altri servizi necessari allo svolgimento degli eventi;
- ospitalità: rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio, con i seguenti limiti:
 - spesa massima per pasto: Euro 25,00;
 - spese di viaggio: i viaggi effettuati in treno o con altro mezzo pubblico devono essere documentati con i relativi titoli giustificativi. Non sono ammesse le spese per l'uso del taxi. I viaggi con mezzo proprio dovranno essere opportunamente documentati tenendo conto che l'indennità chilometrica sarà pari ad 1/5 del costo medio annuale di un litro di benzina per ogni Km calcolata in base alla tariffa ACI;
 - spese di alloggio: potranno essere previste considerando un limite per persona al giorno di Euro 80 (max. albergo a 3 stelle). A tal fine, occorrerà allegare i relativi titoli

giustificativi di spesa: la fattura e/o la ricevuta deve indicare il nominativo della persona che ha usufruito del servizio;

- spese generali (max. 2% documentate sulla spesa totale prevista per ciascun evento).

Per tali prestazioni professionali (docenze e consulenze tecnico scientifiche) deve essere stipulato apposito contratto/convenzione con il soggetto incaricato della prestazione. Tale contratto o convenzione, debitamente sottoscritto dalle parti, deve essere presentato in sede di rendiconto, ed approvato da parte del Consiglio di Amministrazione o organo competente, ed il riconoscimento delle spese decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.

Si specifica che tali attività dovranno essere intese sempre come momenti di aggiornamento, divulgazione, approfondimento delle conoscenze degli apicoltori, pertanto non sono ammissibili a contributo attività realizzate a scopo di promozione dei prodotti dell'apicoltura.

Nel caso di eventi organizzati da parte di enti può essere ammissibile anche l'impiego di personale assunto a tempo determinato per scopi connessi alle attività programmate.

Potranno altresì essere ammissibili anche seminari, convegni o incontri di divulgazione e di aggiornamento finalizzati a trattare temi apistici di interesse generale (tecnici, sanitari o normativi) sul piano della salubrità, della conduzione apistica e del miglioramento delle produzioni apistiche, della diffusione delle migliori pratiche agronomiche per la sostenibilità ambientale dell'agricoltura in relazione ai potenziali impatti sull'attività apistica i cui destinatari non siano esclusivamente apicoltori ma anche tecnici esperti apistici o tecnici agricoli o periti agrari, agronomi, fitopatologi e veterinari, destinati ad operare, a vario titolo, in ambiti di interesse agroapistico.

Ai fini dell'espletamento del controllo tecnico-amministrativo, è richiesta la presentazione della seguente documentazione:

- copia del materiale divulgativo eventualmente prodotto e distribuito;
- rendicontazione analitica e dettagliata con indicazione delle singole voci di spesa sostenute per la realizzazione degli eventi;
- eventuali contratti/convenzioni stipulati per prestazioni professionali;
- relazione tecnica finale, con indicazione del calendario degli incontri (data e ora di inizio e fine della giornata di lavoro), sede di svolgimento, relatori/docenti impiegati ed argomenti trattati;
- registro delle presenze riportante l'elenco dei partecipanti agli eventi.

Si specifica che, come previsto all'art. 5, comma 6 del D.M. 25 marzo 2016, tutto il materiale informativo prodotto nell'ambito della Misura A) dovrà riportare il logo unionale con sottostante dicitura "Unione Europea" e, nello stesso frontespizio, il logo della Repubblica Italiana insieme alla seguente dicitura "Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali".

5.2 Spese per azioni di comunicazione (azione a.3)

Tra gli strumenti di comunicazione potranno essere compresi anche quelli di stampa e di carattere informatico (solo software, escluso hardware), pubblicazioni specialistiche diffuse

tramite stampa o media elettronici, mirate al trasferimento di conoscenze su pratiche, tecniche e metodi di corretta gestione dell'alveare, informazioni sul mercato del miele, stampe di notiziari dell'Associazione, di dispense e relazioni, di volantini, inviti, schede e opuscoli informativi.

Le spese per la realizzazione, gestione ed implementazione di siti web sono ammissibili solo se inquadrati come sussidi didattici e strumenti di supporto per la formazione dei produttori o per attività dimostrative, ed inserite in attività che prevedano idonee azioni di apprendimento, start-up, tutoraggio o assistenza volte a consentire all'apicoltore il loro effettivo utilizzo.

Per eventuali prestazioni professionali deve essere stipulato apposito contratto/convenzione con il soggetto incaricato della prestazione. Tale contratto o convenzione, debitamente sottoscritto dalle parti, deve essere presentato in sede di rendiconto, ed approvato da parte del Consiglio di Amministrazione o organo competente, ed il riconoscimento delle spese decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.

Potranno essere ammessi a contributo gli abbonamenti a riviste specializzate del settore apistico per un massimo di 3 testate all'anno per beneficiario.

Ai fini dell'espletamento del controllo, è richiesta la presentazione della seguente documentazione:

- rendicontazione analitica e dettagliata con indicazione delle singole voci di spesa sostenute
- eventuali contratti/convenzioni stipulati per prestazioni professionali;
- copia del materiale informativo/prodotti multimediali;
- lista dei destinatari;
- relazione informativa finale.

Si specifica che, come previsto all'art 5, comma 6 del D.M. 25 marzo 2016, tutto il materiale informativo prodotto nell'ambito della Misura A) dovrà riportare il logo unionale con sottostante dicitura "Unione Europea" e, nello stesso frontespizio, il logo della Repubblica Italiana insieme alla seguente dicitura "Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali".

5.3 Spese per assistenza tecnica alle aziende (azione a.4)

Le forme associate possono fare ricorso a personale idoneo assunto direttamente, oppure a personale esterno qualificato.

Per il personale assunto, il rappresentante legale dovrà dichiarare all'atto della domanda:

- il/i nominativo/i del personale assunto per il/i quale/i si chiede il contributo;
- il compenso erogato al/ai medesimo/i, comprensivo dei rimborsi spese di missione (viaggio, vitto, alloggio);
- gli oneri versati esclusivamente a carico del datore di lavoro.

Per il personale non assunto, occorre allegare:

a) copia della convenzione (o del contratto) stipulata tra il rappresentante legale ed il soggetto incaricato dell'attività di assistenza tecnica.

La convenzione (o il contratto) dovrà specificare:

- le generalità e la qualifica del personale incaricato;
- le attività svolte;
- la durata del rapporto;
- il costo corrispondente, distinto tra voci di spesa per personale e relativi oneri e/o missioni;
- le modalità di pagamento.

b) copia del verbale del Consiglio di Amministrazione dal quale risulti l'approvazione della convenzione (o del contratto);

c) fatture e/o ricevute relative alla prestazione e titoli di pagamento dei relativi oneri, riferiti all'importo della convenzione.

Per il personale assunto e/o non assunto direttamente, l'ammontare complessivo della spesa ammissibile, nel caso di più unità impiegate, dovrà essere contenuto entro il costo previsto per un'unità lavorativa.

Il contributo massimo liquidabile relativamente alle spese necessarie allo svolgimento delle attività di assistenza tecnica da parte dei tecnici assunti e inseriti nel programma sarà pari a Euro 36.000,00 equivalente ad una percentuale dell'80% della spesa annua massima ammissibile di Euro 45.000,00.

Per il personale non assunto, il contributo massimo sarà di Euro 24.000,00 equivalente ad una percentuale dell'80% della spesa annua massima ammissibile di Euro 30.000,00.

Tutti i valori indicati sono comprensivi di retribuzione e relativi oneri, rimborsi per missioni (spese di viaggio, vitto e alloggio) effettuate esclusivamente e specificatamente per lo svolgimento delle attività tecnica di cui al programma (escludendo, quindi, missioni effettuate per lo svolgimento di attività istituzionale).

Per quanto attiene le spese di missione (viaggio, vitto, alloggio), queste potranno essere previste entro un limite massimo annuo ammissibile di Euro 6.000,00 per unità lavorativa.

A tal fine occorrerà allegare un elenco dettagliato e motivato dei viaggi effettuati, indicando per ogni viaggio: la data, l'ora di partenza e di arrivo, l'itinerario effettuato di andata e ritorno, scopo e motivo della missione. I viaggi effettuati in treno o con altro mezzo pubblico devono essere documentati con i relativi titoli giustificativi. Non sono ammesse le spese per l'uso del taxi.

Qualora il viaggio sia stato effettuato con mezzo proprio, devono essere indicati anche i km percorsi, gli spostamenti e le eventuali spese autostradali (allegare titoli giustificativi di spesa). In questo caso il calcolo dell'indennità chilometrica sarà pari ad 1/5 del costo medio annuale di un litro di benzina per ogni Km; in ogni caso l'indennità chilometrica corrisposta per l'uso del mezzo proprio, è calcolata in base alla tariffa ACI sul percorso più breve. I chilometri percorsi dovranno essere calcolati a partire dalla sede della forma associata o dalla sede più vicina al luogo di destinazione.

Per la rendicontazione delle spese di missione dovrà essere utilizzato, sia per il personale dipendente che per quello a contratto nonché per gli esperti apistici, un modello riepilogativo mensile contenente:

- indicazione dell'autovettura utilizzata;
- data della missione, ora di partenza e di arrivo;
- scopo o motivo della missione;
- percorso effettuato e Km percorsi;
- costo complessivo della missione, ripartito tra costo uso auto, costo pedaggi, costo vitto-alloggio.

Tale documento deve essere compilato dettagliatamente in ogni sua parte, firmato dal Presidente e dal tecnico o esperto che ha effettuato le missioni, e ad esso dovranno essere allegate tutte le copie dei titoli giustificativi di spesa (biglietti, ricevute fiscali o fatture intestate all'organizzazione, pedaggi autostradali o estratto società autostrade, estratto conto bancario, ecc.) relativi alle missioni registrate.

Per le spese di vitto saranno oggetto di contributo esclusivamente le spese sostenute dalla persona impegnata nel programma per missioni di lavoro effettuate fuori dall'ordinaria sede di ufficio in località distante non meno di 10 km da quest'ultima. La spesa massima ammissibile per pasto e per persona, deve essere contenuta entro la cifra di Euro 25 se la trasferta ha una durata compresa fra 8 e 12 ore, oppure di Euro 45 per due pasti se la trasferta ha una durata superiore alle 12 ore. A tal fine, occorrerà allegare i relativi titoli giustificativi di spesa.

Le spese di alloggio potranno essere previste considerando un limite per persona al giorno di Euro 80 (max. albergo a 3 stelle) per trasferte di durata superiore alle 12 ore. A tal fine, occorrerà allegare i relativi titoli giustificativi di spesa: la fattura e/o la ricevuta deve indicare il nominativo della persona che ha usufruito del servizio.

Tutte le spese di missione vanno documentate con fatture e/o ricevute intestate alla forma associata.

Non sono ammissibili spese documentate da scontrini fiscali salvo che non siano allegati a documenti intestati alla forma associata da cui risulti l'oggetto del servizio ricevuto o la distinta degli acquisti oppure sugli stessi venga specificato il tipo di spesa.

Relativamente agli oneri di missione, e nel limite sopra previsto per unità lavorativa, sono ammissibili a contribuzione anche quelli sostenuti da personale impiegato in qualità di esperto apistico, di accertata esperienza e qualificazione professionale, per la realizzazione degli interventi di assistenza tecnica e sanitaria nel territorio di competenza.

In particolare, per quanto concerne le attività di assistenza tecnica (Misura A: azioni da a.2 ad a.4), la relazione tecnica da allegare alla domanda di pagamento dovrà essere dettagliata e analitica relativamente all'attività svolta dal personale impiegato, compresi gli esperti apistici qualora previsti, e dovrà essere corredata di qualsiasi altro tipo di documentazione (elaborati tecnici, economici, statistici, pubblicazioni, ecc.) utile per evidenziare i risultati raggiunti.

Dovrà inoltre essere fornita documentazione riguardante gli eventuali risultati ottenuti dalle ricerche e sperimentazioni applicate alla lotta alla varroa, e dallo svolgimento delle azioni previste nell'ambito della Misura B (azione b.4: sterilizzazione arnie e materiale apistico), e della Misura D (azione d.3: Analisi qualitative dei prodotti dell'apicoltura).

Oltre alla relazione tecnica finale e alla rendicontazione analitica delle spese sostenute dai tecnici, ai fini dell'espletamento del controllo, dovrà essere fornito (anche per gli esperti apistici) un rapporto informativo che accerti la presenza del tecnico in azienda (verbale controfirmato dall'allevatore visitato).

Per la rendicontazione del personale impiegato, qualora la forma associata non sia in grado di presentare, in tempo utile rispetto alle scadenze prefissate (entro il 20 agosto di ciascun anno), la documentazione necessaria, ai fini dell'eleggibilità, delle spese realizzate nell'ultimo mese dell'annualità, dovrà essere presentata, da parte del rappresentante legale, una dichiarazione contenente gli importi di spesa previsti per il medesimo personale nel periodo suindicato, suddivisi per le singole voci; resta comunque l'obbligo di presentare, entro il 14 settembre di ciascun anno, i relativi titoli giustificativi di spesa al Servizio competente affinché possano essere predisposti gli atti di liquidazione e di autorizzazione al pagamento al fine dell'erogazione da parte di AGREA entro il termine ultimo del 15 ottobre di ciascun anno.

Per le persone utilizzate a part-time, tutti i valori sopra indicati, compreso il massimale dei rimborsi spese, saranno parametrati in proporzione all'impegno reso per le attività del Programma.

Le indicazioni suddette, in particolar modo per quanto concerne le spese di missione devono ritenersi valide anche per il personale impiegato per lo svolgimento delle attività da parte degli enti ed istituti di ricerca (quali l'Osservatorio Nazionale Miele e il CREA-AA).

5.4 Spese per l'acquisto di arnie e attrezzature (azioni a.6, b.3, c.2)

Non sono ritenute ammissibili le spese relative all'acquisto di arnie e attrezzature usate, né spese di manutenzione, riparazione e trasporto delle stesse.

E' ammissibile la spesa per l'acquisto di arnie provviste di telaini e fogli cerei.

Nello specifico, non è ammissibile la spesa relativa all'acquisto di materiale necessario per la costruzione in proprio e/o in economia delle arnie.

Per l'acquisto di muletto elevatore o similari motorizzati o non, gru, rimorchio, o autocarro utili per la movimentazione delle arnie/melari (sotto azioni c.2.2, c.2.3), il richiedente dovrà dimostrare il possesso di un numero minimo di alveari censiti pari a 100 (compresi eventualmente le arnie richieste nell'ambito dell'azione b.3 e/o sotto azione c.2.1 e finanziate con la domanda di contributo, purché le medesime siano messe in produzione entro la fine della stagione produttiva dell'annualità di riferimento, pena la revoca del contributo).

Non è ammesso l'acquisto di un numero inferiore di 2 carrelli porta melari e/o di un numero inferiore di 20 vasche porta melari in acciaio inox per uso alimentare.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione del presente avviso, di garantire potenzialmente un maggior soddisfacimento delle richieste e favorire la messa in produzione delle arnie finanziate ("da arnia ad alveare"), è ammesso l'acquisto di arnie

per un numero non inferiore a 15 e non superiore a 100, fermo restando che è ammissibile l'acquisto di un numero massimo di arnie pari al numero di alveari censiti risultanti al momento della presentazione della domanda ed in regola con la denuncia degli alveari prevista dal Decreto 4 dicembre 2009 recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale" e sue disposizioni operative. Qualora la richiesta e il censito siano superiori a 100, la spesa ammissibile verrà comunque calcolata sul numero di 100. I suddetti limiti valgono per la Misura B e per la Misura C considerate congiuntamente, cioè per il totale delle arnie antivarroa e/o da nomadismo complessivamente richieste, secondo le indicazioni di riparametrazione tra le Misure fornite dal diretto interessato.

La mancata messa in produzione delle arnie finanziate, entro la fine della stagione produttiva dell'annualità di riferimento, determina la revoca del contributo concesso ad esse relativo.

Si stabilisce, inoltre, che le spese per l'acquisto di melari completi - previsti nell'ambito dell'azione a.6 - saranno ammissibili a contributo a condizione che in domanda non siano contestualmente richieste spese per l'acquisto di arnie.

E' ammissibile la spesa per impianti di sollevamento idraulico delle arnie da montare su macchina operatrice o altro veicolo.

E' ammissibile l'acquisto di automezzi targati, pari o superiori a 35 q.li di portata a pieno carico; non sono ammissibili le spese di immatricolazione di mezzi stradali.

Per quanto riguarda l'acquisto di autocarri, fermo restando il possesso di un numero minimo di alveari censiti pari a 100, questi saranno ammissibili a contributo soltanto se il beneficiario nomadista risulti essere già in possesso, oppure ne fa richiesta congiuntamente in domanda, di una o più attrezzature specifiche, tra quelle previste dal Programma, che permettono la movimentazione ed il carico/scarico delle arnie sull'autocarro.

Ai fini dell'espletamento del controllo, si dovrà:

- richiedere copia delle fatture quietanzate;
- verificare che tutte le attrezzature, materiali durevoli ed apparecchiature varie (il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno) siano identificate con un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti l'indicazione dell'anno di finanziamento (aa), la Provincia di appartenenza e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l'azienda (codice rilasciato dall'ASL di competenza ai sensi del decreto ministeriale 11 agosto 2014).

Il verbale di controllo dovrà riportare, oltre al numero di arnie, la lista analitica delle attrezzature acquistate per la conduzione degli apiari, e le attrezzature di stretta pertinenza del nomadismo.

L'attività di controllo su materiale ed attrezzature soggetti a spostamenti, anche permanenti, per effetto del nomadismo, potrà essere esercitata in collaborazione tra le Amministrazioni competenti.

Il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà per arnie e attrezzature e similari, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 25 marzo 2016, è stabilito in 5 anni.

5.5 Spese per la sterilizzazione delle arnie e delle attrezzature apistiche (azione b.4)

Si precisa che le Organizzazioni e le Associazioni dei produttori potranno accedere ai finanziamenti previsti presentando domanda allo STACP competente anche per conto dei singoli apicoltori (soci o non soci, anche apicoltori senza partita IVA, secondo quanto meglio specificato al paragrafo 1) che vorranno effettuare i trattamenti del materiale apistico. A tal proposito, come previsto dal Decreto ministeriale 25 marzo 2016, l'importo richiesto all'apicoltore non può essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata ed il contributo pubblico ricevuto stabilito dallo stralcio annuale 2017-2018 del Programma regionale.

Per quanto attiene la documentazione minima da verificare ai fini dell'espletamento del controllo, si dovrà richiedere:

- copia delle fatture quietanzate;
- elenco dei beneficiari e numero di unità/bancali sterilizzati.

5.6 Spese per l'effettuazione di analisi qualitative dei prodotti dell'apicoltura (azione d.3)

Fermo restando quanto stabilito nel paragrafo 1. *Soggetti ammessi*, si precisa che le forme associate potranno accedere ai finanziamenti presentando domanda allo STACP competente anche per conto dei singoli soci che vorranno effettuare le analisi sui prodotti apistici di propria produzione, inclusi gli apicoltori senza partita IVA; a tal proposito, come previsto dal Decreto ministeriale 25 marzo 2016, l'importo richiesto all'apicoltore non può essere superiore alla differenza tra la spesa fatturata ed il contributo pubblico ricevuto stabilito dallo stralcio annuale 2017-2018 del Programma regionale.

Non sono ammissibili spese per determinazioni analitiche su api morte.

Per l'effettuazione delle analisi qualitative è ammesso il ricorso o a laboratori interni o a laboratori esterni; in relazione alla tipologia di prodotto apistico, saranno ammissibili spese per l'effettuazione di analisi chimico-fisiche, melissopalinoologiche, microbiologiche, sensoriali o residuali.

Nel caso in cui una forma associata esegua le analisi nel proprio laboratorio interno, le spese ritenute ammissibili potranno riguardare:

- spese vive per l'acquisto di materiale di consumo necessario per l'effettuazione delle analisi; tali spese dovranno essere rendicontate mediante appositi titoli di spesa, debitamente giustificate in relazione al numero di analisi effettuate oggetto di contributo, completi dell'elenco dei beneficiari e della relazione riepilogativa sulle tipologie di analisi eseguite con indicazione del numero di campioni analizzati, dei parametri individuati e del costo unitario ed, in ogni caso, dovranno essere contenute entro il limite di spesa massima ammissibile stabilito per ciascuna tipologia di analisi all'Allegato A alla deliberazione di approvazione del presente bando, relativo all'articolazione finanziaria dello stralcio 2017/2018;
- spese generali documentate, calcolate sull'ammontare delle spese ritenute ammissibili per l'effettuazione delle analisi oggetto di contributo di cui alla precedente alinea, per una quota massima del 5%.

Ai fini dell'espletamento del controllo, è richiesta la presentazione della seguente documentazione:

- documentazione contabile conforme alla normativa vigente;
- relazione riepilogativa sulle tipologie di analisi eseguite con indicazione del numero di campioni analizzati, dei parametri individuati e del costo unitario;
- elenco dei beneficiari.

5.7 *Spese per l'acquisto di sciami – nuclei, famiglie e pacchi d'api (azione e.1)*

E' ammesso a contributo esclusivamente l'acquisto di sciami di api, nuclei, famiglie e pacchi d'api.

Secondo quanto previsto all'art. 5, comma 4 del D.M. 25 marzo 2016 al momento dell'acquisto gli sciami devono essere corredati da certificazione di idoneità sanitaria, rilasciata dai Servizi veterinari delle ASL e da certificazione rilasciata dal CREA – AA, o dichiarazione di soggetti espressamente autorizzati dallo stesso CREA-AA, attestanti l'appartenenza al tipo genetico delle api alla razza Apis mellifera Ligustica.

Il materiale genetico ammesso a contributo non può essere rivenduto né ceduto gratuitamente nell'arco di un anno successivo all'acquisto, come previsto dall'art. 5, comma 3, del Decreto sopra citato.

Potranno beneficiare del contributo per l'acquisto di sciami gli apicoltori, gli imprenditori apistici, gli apicoltori professionisti e loro forme associate che hanno subito mortalità anomale o spopolamento di alveari in allevamento per presunti avvelenamenti da inquinanti ambientali, in particolare fitofarmaci, e che hanno dato evidenza della moria mediante:

- denuncia ai servizi veterinari delle ASL competenti per territorio, secondo le modalità indicate dal Piano regionale per la gestione di segnalazioni di mortalità/spopolamento (nota del Servizio regionale Prevenzione collettiva e sanità pubblica – Area Sanità veterinaria ed igiene degli alimenti - del 27/04/2017, prot. PG.2017.314219);
- presentazione degli esiti delle analisi di laboratorio o di altra documentazione da cui si evince che la mortalità delle api è stata causata a seguito di avvelenamenti da inquinanti ambientali (referti analitici, verbali ASL, ecc.).

Potranno altresì beneficiare dei contributi i soggetti:

- che hanno esposto regolare denuncia per focolaio di peste americana o europea all'Autorità sanitaria competente e nei confronti dei quali è stata disposta la distruzione delle famiglie infette, secondo le disposizioni sanitarie vigenti, e che hanno dato evidenza di ciò mediante:
 - denuncia ai servizi veterinari dell'ASL competente per territorio;
 - certificato di estinzione del focolaio emesso da parte dei servizi veterinari dell'ASL competente per territorio attestante la distruzione delle famiglie di api;
- che dimostrano di aver subito perdite di famiglie e danni arrecati agli alveari a seguito dell'eventuale ingresso in Regione dei nuovi aggressori esotici degli alveari (Vespa velutina, Aethina Tumida), o di altri provvedimenti emanati dall'Autorità sanitaria competente.

Come stabilito dal programma regionale, si ribadisce che i contributi destinati al ripopolamento degli alveari, in particolare quelli previsti a seguito di distruzione di alveari o materiale infetto disposti dall'Autorità sanitaria competente, potranno essere corrisposti solo nel caso in cui le aziende non abbiano usufruito di analoghi indennizzi previsti dalla normativa sanitaria vigente.

Inoltre, si stabilisce che le denunce o le segnalazioni devono essere state realizzate antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo, ed in particolare devono riferirsi ad eventi o danni che si sono verificati successivamente al 1° gennaio 2017.

Si precisa che non potrà essere ammesso a finanziamento un numero di sciami di api superiore a quello morto o distrutto.

Ai fini dell'espletamento del controllo, è richiesta la presentazione della seguente documentazione:

- copia delle fatture quietanzate;
- copia delle certificazioni previste dall'art. 5, comma 4 del D.M. 25 marzo 2016 (certificazione sanitaria, certificazione genetica).

5.8 Spese per ricerche finalizzate alla lotta alle malattie e agli aggressori dell'alveare (azione f.2)

I progetti di ricerca, in fase di applicazione "in campo", dovranno coinvolgere quanto più possibile apicoltori soci delle Associazioni dei produttori apistici regionali e i risultati finali dovranno essere annualmente divulgati e portati a conoscenza degli operatori attraverso report finali pubblicati sul sito istituzionale dell'Istituto di ricerca o anche attraverso apposite riunioni di coordinamento.

Le spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per la realizzazione del progetto; tra i quali le spese per prestazioni professionali/consulenze tecnico scientifiche. In alternativa, è ammissibile l'impiego di personale assunto a tempo determinato per gli scopi connessi alle attività specifiche di ricerca.

Per le prestazioni professionali/consulenze tecnico scientifiche deve essere stipulato apposito contratto/convenzione con il soggetto incaricato della prestazione. Tale contratto o convenzione, debitamente sottoscritto dalle parti, deve essere presentato in sede di rendiconto, ed approvato dall'organo competente ed il riconoscimento delle spese decorre dalla data di sottoscrizione del contratto.

5.8 Spese non ammissibili

Fermo restando quanto specificato nel presente Avviso pubblico, non sono ammissibili le spese indicate nell'Allegato III al D.M. 25 marzo 2016.

5.9 Attività di controllo

In linea generale, l'attività di controllo (controlli amministrativi, controlli in loco) deve essere esercitata in base alle disposizioni contenute nel Manuale delle procedure predisposto da AGREA.

Terminata la fase di controllo, al fine della liquidazione, relativamente a ciascun beneficiario dovrà essere redatto apposito verbale di istruttoria di accertamento finale (ed eventuale verbale di controllo in loco) secondo quanto stabilito da AGREA.

5.10 Indicazioni per lo svolgimento dell'attività di controllo delle forme associate

La Regione – Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera effettua l'attività di vigilanza e controllo sulle Organizzazioni dei Produttori – O.P. riconosciute ai sensi della L.R. n. 24/2000 in ordine alle disposizioni previste dai criteri applicativi della legge medesima.

L'attività di vigilanza e controllo sulle altre forme associate (Associazioni produttori, società, cooperative, consorzi) beneficiarie dei contributi spetta agli STACP competenti per territorio.

A tal fine, le forme associate, che abbiano o meno il riconoscimento di personalità giuridica, dovranno presentare in sede di vigilanza e controllo:

- regolare atto costitutivo e statuto, qualora non reperibile dal Registro delle Imprese tramite consultazione del sistema camerale TELEMACO;
- libro elenco soci;
- libro verbali Consiglio di amministrazione;
- libro verbali Assemblea dei soci;
- scritture contabili che documentino l'attività, in particolare per ciò che concerne le spese inerenti lo svolgimento delle attività finanziabili.

6. Domanda di pagamento e istruttoria ai fini della liquidazione

Il termine ultimo previsto per la realizzazione degli interventi è fissato al 31 luglio 2018.

La domanda di pagamento deve essere presentata entro e non oltre il 20 agosto 2018; entro il medesimo termine deve essere effettuato il pagamento dei titoli di spesa (pena l'inammissibilità delle spese, fatta eccezione per la rendicontazione degli oneri e spese relative alla retribuzione del mese di luglio 2018 per il personale impiegato da parte di Enti/Istituti di ricerca/forme associate per le quali il termine è fissato al 14 settembre 2018 (es. tecnici delle Associazioni apistiche - come meglio descritto al punto 5.3 -), per permettere ai Servizi competenti di predisporre gli atti di approvazione dell'elenco di liquidazione ai fini dell'erogazione, da parte di AGREA, degli aiuti richiesti entro il termine del 15 ottobre di ciascun anno.

La domanda di pagamento deve essere effettuata secondo le modalità che verranno stabilite nel Manuale delle procedure predisposto da AGREA, comprensiva della documentazione specificata nel Manuale stesso, in relazione alla tipologia di beneficiario e di azione.

I produttori apistici, imprenditori apistici e apicoltori professionisti e forme associate presentano la domanda di pagamento al Servizio territoriale competente.

Gli Enti e gli Istituti di ricerca, nonché l'Osservatorio Nazionale Miele e il CREA AA presentano la domanda di pagamento al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera.

L'entità della spesa ammissibile e del relativo contributo liquidabile sarà determinata a consuntivo dai Servizi regionali competenti sulla base di apposita istruttoria tecnico-amministrativa e previo eventuale accertamento in loco degli interventi o attività realizzate, secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure predisposto da AGREA.

I Servizi competenti provvederanno a trasmettere ad AGREA, mediante specifici atti, gli elenchi di liquidazione, secondo le specifiche e le tempistiche stabilite da AGREA stessa.

Copia dell'atto di liquidazione finale dei Servizi territoriali dovrà essere trasmessa anche al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera.

Inoltre, ciascun Servizio dovrà redigere a consuntivo apposita relazione finale inerente lo stato di attuazione del Programma regionale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per l'annualità conclusa, da predisporre secondo lo schema di cui all'Allegato IV del D.M. 25 marzo 2016, necessaria per il successivo inoltro al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Ad integrazione dello schema ministeriale, dovranno inoltre, essere fornite informazioni inerenti il numero di aziende apistiche visitate dal tecnico, nonché il numero totale delle visite effettuate, nell'ambito dei programmi di assistenza tecnica (azione a.4), ed il numero di sciami d'api finanziati nell'ambito dell'azione e.1. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera entro il 30 ottobre 2018.

Infine, gli STACP che gestiscono l'istruttoria delle domande di contributo da parte delle forme associate dovranno trasmettere, congiuntamente alla documentazione di cui sopra, una breve relazione finale sull'attività svolta da queste ultime nell'ambito delle azioni di assistenza tecnica.

7. Disposizioni generali

Il fascicolo per singolo beneficiario deve contenere copia di tutti i documenti contabili necessari a comprovare le spese sostenute e quietanzate rispetto a quanto autorizzato e ogni altro documento ritenuto utile per una completa istruttoria, e deve rimanere disponibile presso i Servizi competenti per eventuali controlli che potrebbero essere effettuati dall'Organismo pagatore e dall'Unione Europea.

E' necessario che su ogni fattura o documento giustificativo di spesa, sia in originale che in copia, emessa a fronte delle spese sostenute (per l'intero importo o quota parte) per l'attuazione del Programma in questione venga apposta la dicitura "ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013".

Inoltre, sui medesimi documenti di spesa dovrà essere riportato il codice CUP (Codice Unico di Progetto), come comunicato dai Servizi competenti in fase di concessione.

Gli originali di detti titoli devono essere conservati presso il domicilio fiscale del beneficiario.

I Servizi competenti dovranno verificare la completezza della documentazione e il rispetto delle modalità procedurali e temporali indicate, la regolarità formale dei titoli giustificativi di spesa dal punto di vista della contabilità e dei relativi adempimenti di quietanza, la corretta imputazione delle spese sostenute e documentate alle voci di spesa preventivate, nonché la

corrispondenza tra l'importo totale di spesa ammesso e quello relativo alla documentazione esibita.

Qualora durante l'istruttoria da parte dell'ufficio preposto emergano necessità di ulteriori ed eventuali chiarimenti, potranno essere richieste specifiche delucidazioni e/o apposita documentazione integrativa.

Le modalità di pagamento che il beneficiario potrà utilizzare sono stabilite da AGREA ed indicate nel Manuale delle procedure da essa predisposto.

Tutti i contributi a favore degli apicoltori, degli Enti/Istituti di ricerca e delle forme associate dovranno essere calcolati sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA, eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari, come dimostrato da attestazione rilasciata da un esperto contabile certificato o un revisore dei conti (tale condizione particolare dovrà comunque essere attestata sia in fase di presentazione della domanda di aiuto - per la quantificazione della spesa ammissibile e del relativo contributo concedibile - che in fase di presentazione della domanda di pagamento per l'istruttoria finalizzata alla liquidazione del contributo).

Le spese generali sostenute per la realizzazione delle attività incluse nei programmi delle Organizzazioni e Associazioni di apicoltori, Enti e Istituti di ricerca dovranno essere sempre documentate.

La documentazione di spesa presentata deve essere riferita esclusivamente alle attività oggetto di contributo.

La Regione Emilia-Romagna si riserva di effettuare, tramite i propri Servizi ed in qualsiasi momento, accertamenti per la verifica del rispetto delle procedure di esecuzione degli interventi e dei risultati conseguiti.

Inadempienze o irregolarità accertate comporteranno la revoca dei contributi concessi, secondo quanto stabilito nel Manuale delle procedure di AGREA. L'atto di revoca, inoltre, fisserà le modalità di restituzione delle somme e la durata di esclusione dalle agevolazioni.

Il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera potrà, con apposito atto sulla base di specifiche esigenze, eventualmente provvedere:

- a modificare i termini indicati per la presentazione delle domande di contributo e della tempistica fissata per le fasi procedurali di istruttoria tecnico-amministrativa, approvazione della graduatoria unica regionale, concessione e liquidazione degli aiuti, comunicazione delle economie;
- a fornire eventuali specifiche precisazioni tecnico-amministrative a chiarimento di quanto indicato dal presente Avviso pubblico.

I Responsabili del Procedimento dei Servizi competenti, nonché gli uffici istruttori, sono riportati in allegato alle presenti disposizioni.

Per quanto non contemplato nelle presenti disposizioni operative, si rimanda alle normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore.

8. Varianti

8.1 Varianti apicoltore, imprenditore apistico, apicoltore professionista singolo o associato.

Le varianti sono ammissibili solo previa esplicita richiesta del beneficiario da presentare allo STACP competente entro e non oltre 20 giorni lavorativi utili dalla ricezione della notifica di concessione dei contributi.

La mancata presentazione della richiesta comporta la non ammissibilità della spesa sostenuta relativa alla variante in sede di accertamento della liquidazione del contributo.

Costituisce variante la modifica della tipologia/entità di beni materiali/attrezzature afferenti ad azioni richieste con la domanda iniziale e ammissibili a contributo; a livello della graduatoria regionale, la variante, inoltre, potrà interessare anche azioni ammissibili ma non finanziate per insufficienza di risorse.

In ogni caso la variante richiesta verrà istruita sotto il profilo tecnico-amministrativo dagli STACP competenti e non potrà determinare un aumento del contributo totale concedibile a favore del beneficiario.

Entro 7 giorni dal ricevimento, le varianti istruite verranno segnalate, con riferimento alle azioni e agli importi finanziari, dagli STACP al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera che provvederà alla ridefinizione nella graduatoria regionale dei limiti finanziari delle Misure, così come previsto dal D.M. 25 marzo 2016, fermo restando il massimale totale assegnato al Programma regionale.

Il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera comunicherà agli STACP competenti l'accoglimento o meno delle varianti in relazione al quadro finanziario complessivo; in ogni caso, la variante si considera autorizzata qualora lo STACP competente non comunichi diversa disposizione al richiedente entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

8.2 Varianti delle Organizzazioni ed Associazioni di apicoltori, Enti ed Istituti di ricerca

Tali beneficiari possono apportare, nel corso dello svolgimento annuale delle rispettive attività, modifiche alla tipologia e/o agli importi delle spese previste in domanda, anche se relative a Misure/azioni diverse, purché non superiori nel complesso al 20% della spesa massima ammissibile riconosciuta.

Le varianti potranno riguardare azioni richieste con la domanda iniziale ed ammissibili a contributo; a livello della graduatoria regionale, le varianti, inoltre, potranno interessare anche azioni ammissibili ma non finanziate per insufficienza di risorse.

In ogni caso tali varianti non dovranno determinare il superamento del contributo totale concedibile a favore del beneficiario.

I Servizi competenti provvederanno, in sede di accertamento finale, a verificare che tutte le azioni o tipologie di spesa previste nella domanda siano comunque realizzate (almeno il 50% della spesa preventivata per ciascuna azione o tipologia di spesa, pena la revoca del contributo concesso per la relativa azione o tipologia di spesa e conferma del finanziamento inizialmente concesso per le restanti azioni o tipologie di spesa), nonché a verificare la congruità ed ammissibilità delle modifiche apportate. Le variazioni alle tipologie e/o agli

importi fra le singole voci di spesa dovranno essere rappresentate nella relazione finale ed opportunamente giustificate sotto il profilo tecnico-economico.

In relazione alla tipologia di personale impiegato si precisa che non è ammissibile, rispetto a quanto programmato, alcuna variazione che preveda l'utilizzo di personale dipendente stipendiato appartenente ad Amministrazioni pubbliche, così come stabilito all' Allegato III al D.M. 25 marzo 2016.

8.3 Economie e scorrimento della graduatoria unica regionale.

Tutte le economie (derivanti da rinunce, revoche o inadempienze da parte del beneficiario, così come quelle eventualmente risultanti dalle varianti alle domande di contributo) devono essere comunicate dagli STACP al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, in modo tale da poter procedere allo scorrimento della graduatoria unica regionale e alla ridefinizione dei limiti finanziari delle Misure; al fine di consentire una riallocazione efficace ed efficiente delle risorse, tali economie dovranno essere comunicate dagli STACP entro il 13 aprile 2018.

Le economie verranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria unica regionale relativamente alla Misura/azione in cui tali economie si sono originate. Tuttavia, qualora a fronte dell'esaurimento della rispettiva graduatoria, residuassero ulteriori economie le medesime potranno essere utilizzate per il completamento di domande parzialmente finanziate e in subordine a favore di graduatorie che presentano un maggior fabbisogno inevaso, secondo il criterio della compensazione finanziaria tra le Misure, dell'ottimizzazione della capacità di spesa e dell'efficacia dei risultati.

Eventuali ulteriori risorse che lo Stato potrebbe assegnare a favore del Programma regionale verranno invece ripartite in forma lineare e proporzionale a favore delle Misure/azioni che hanno ancora fabbisogni inevasi.

9. Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

Come previsto all'art. 5, comma 1 del D.M. 25 marzo 2016, al fine di evitare duplicazioni di finanziamenti, possono essere considerate voci di spesa ammissibili al cofinanziamento di cui al presente avviso solamente quelle che non abbiano già beneficiato o beneficiano di analoghi finanziamenti previsti da altre normative unionali, nazionali o regionali.

A tal fine, i beneficiari che presentano domanda di contributo a valere sul presente avviso pubblico, e che contestualmente hanno presentato, o intendono presentare, nell'anno di riferimento istanze di contributo presso altre Amministrazioni pubbliche per analoghe azioni e voci di spesa (es Programmi OCM gestiti da altre Regioni o dal MiPAAF), dovranno dimostrare che le spese richieste, eleggibili a finanziamento, non riguardino la medesima tipologia di intervento o attività.

Il beneficiario dovrà dare evidenza di tale circostanza in sede di presentazione della domanda di contributo, ovvero presentare apposita comunicazione, ad integrazione della domanda stessa, qualora la presentazione di ulteriori istanze di contributo ad altri enti avvenga in un momento successivo. Nel caso in cui il beneficiario abbia presentato domanda di aiuto per analoghe azioni o tipologie di spesa ad altri enti dovrà integrare la domanda presentata a valere sul presente avviso con idonea documentazione tecnica che dimostri l'assenza di ipotesi di duplicazione di finanziamento. L'assenza di duplicazione di finanziamento dovrà

essere documentata anche in sede di presentazione della domanda di pagamento. Qualora, in corso di istruttoria, si renda necessario procedere ad ulteriori approfondimenti di natura amministrativa, potranno essere richiesti anche i documenti contabili giustificativi di spesa relativi alle analoghe azioni e voci di spesa rientranti in altre domande di contributo.

Inoltre, a supporto di tali verifiche, potranno essere attivati controlli amministrativi incrociati, in collaborazione con gli altri Enti coinvolti o tra gli Organismi pagatori interessati.

Per quanto riguarda la demarcazione, la coerenza e le interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico, si rimanda a quanto stabilito dal nuovo P.S.R. 2014-2020 e dal sottoprogramma regionale di applicazione del Reg. (UE) n. 1308/2013.

Bando settore Apicoltura 2017/2018: individuazione dei Responsabili del procedimento amministrativo e della struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale.

Denominazione Servizio della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, Regione Emilia-Romagna	Responsabile del procedimento	Sedi strutture preposte all'istruttoria
Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera	Roberta Chiarini	Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera Via della Fiera 8, 40127 Bologna (BO)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza	Sonia Quagliaroli	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza Corso Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza (PC)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma	Michele Tambini	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma P.le Barezzi n. 3 - 43121 Parma (PR)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia	Rotteglia Luciano	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia Via Gualerzi n. 38/40 – 42124 loc. Mancasale Reggio Emilia (RE)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena	Marco Zilibotti	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena Via Scaglia Est n. 15 - 41126 Modena (MO)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara	Bruno Pulizzi	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara Viale Cavour n. 143 – 44121 Ferrara (FE)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna	Anna Loreti	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna Viale Silvani, n.6 – 40122 Bologna (BO)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna	Sergio Rubbi	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna Viale della Lirica n. 21 - 48124 Ravenna (RA)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena	Luciano Pizzigatti	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena Piazza G.B. Morgagni, 2 – 47121 Forlì (FC)
Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini	Renzo Moroni	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini Via D.Campana n. 64 – 47922 Rimini (RN)